



NEWS Euroconference

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di venerdì 25 maggio 2018

ADEMPIMENTI

Fatturazione elettronica: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

di Lucia Recchioni

REDDITO IMPRESA E IRAP

Imu deducibile solo per immobili strumentali

di Sandro Cerato

CONTENZIOSO

I poteri istruttori del giudice tributario

di Francesco Rizzi

IVA

Acquisto della partecipazione non andato a buon fine: detraibilità Iva

di Marco Peirolo

IVA

Gruppo Iva: requisiti soggettivi di accesso

di EVOLUTION

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

ADEMPIMENTI

Fatturazione elettronica: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

di Lucia Recchioni

Nella giornata di ieri, 24 maggio, l'**Agenzia delle Entrate** ha fornito nuovi chiarimenti in materia di **fatturazione elettronica** e **imposte dirette** in risposta ai quesiti posti dalla stampa specializzata.

Innanzitutto l'Agenzia delle Entrate si è concentrata sulle nuove regole di emissione delle **fatture immediate** precisando che **il cedente deve trasmettere al SdI la fattura elettronica al momento dell'effettuazione dell'operazione** (quindi, ad esempio, alla data di consegna/spedizione dei beni).

Due sono poi i **casi** che potrebbero prospettarsi:

- se la fattura **superà i controlli** ed è messa a disposizione nell'area riservata del cessionario, **il documento si intende emesso alla data indicata nella fattura stessa** e sarà quindi rispettato il dettato normativo,
- se invece la fattura elettronica **è scartata** non si considera emessa; tenuto conto, tuttavia, che la data di invio della fattura è nota, viene ritenuto applicabile il **termine di 5 giorni** (previsto per l'invio delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali) entro il quale il contribuente può trasmettere al SdI la **fattura elettronica corretta**.

Sempre con riferimento alle fatture elettroniche tra i privati viene inoltre chiarito che sarà possibile **conservare la fattura in formato pdf**, non essendo necessario restare fedeli al formato di trasmissione xml.

Sul punto, infatti, l'Agenzia delle entrate richiama l'[articolo 23 bis, comma 2, D.Lgs. 82/2005](#) (c.d. **Codice dell'amministrazione digitale**), in forza del quale **"le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico"**.

Considerato quindi che il [D.P.C.M. 03.12.2013](#) include il **formato pdf** tra quelli **idonei per la conservazione**, l'Agenzia delle entrate chiarisce che il contribuente potrà conservare la **copia delle fatture elettroniche in formato pdf**.

L'Agenzia delle entrate, successivamente, si è concentrata sulle **operazioni transfrontaliere**, chiarendo che è possibile trasformare le **fatture emesse** verso l'estero in fatture elettroniche, adempiendo, in questo modo, al previsto **obbligo di invio della comunicazione**. L'esonero non si estende invece alle **fatture elettroniche ricevute dall'estero**.

Con riferimento alle **operazioni ricevute dall'estero** gli operatori residenti dovranno quindi trasmettere, in ogni caso, **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione, i **dati identificativi** del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la **data del documento** comprovante l'operazione, la **data di registrazione**, il **numero del documento**, la **base imponibile**, l'**aliquota Iva** applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporta l'annotazione dell'imposta nel documento, la **tipologia dell'operazione**.

I chiarimenti offerti nella giornata di ieri, tuttavia, non si sono concentrati solo sul tema della fatturazione elettronica, avendo trovato spazio anche ulteriori precisazioni in materia di **derivazione rafforzata**, **ace** e **deducibilità dei canoni di leasing** sugli immobili per i **professionisti**.

Proprio su quest'ultimo aspetto ci eravamo pochi giorni fa concentrati, richiamando un **paradosso** dell'attuale disciplina fiscale, in forza del quale i professionisti, ai sensi dell'[articolo 54 Tuir](#) possono **dedurre i canoni di locazione finanziaria** relativi all'acquisto di beni immobili strumentali, mentre **non possono dedurre le quote di ammortamento relative agli stessi immobili** in caso di acquisto (["Per l'acquisto dello studio, al professionista conviene il leasing"](#))

Ebbene, l'Agenzia delle entrate, alla quale è stata sottoposta la questione, ha chiarito che, **in mancanza di un'espressa disposizione normativa**, le **quote di ammortamento** dei beni immobili strumentali acquisiti dai professionisti dopo il 1° gennaio 2010 continuano ad essere **indeducibili**.

Chiarisce tuttavia che la suddetta **indeducibilità** deve ritenersi **contemporanea** dalla irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi, delle eventuali **plusvalenze** prodotte a seguito della cessione del bene, come tra l'altro già in passato precisato con la [risoluzione Ade 13/E/2010](#).

Successivamente l'attenzione si è concentrata sui **fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio** e sulla **deducibilità dei costi connessi**.

Più precisamente, è stato sottoposto all'esame dell'**Agenzia delle entrate** un caso riguardante un **contenzioso** con un **lavoratore dipendente** in essere alla data del 31.12.2017, a fronte del quale è stata emanata **sentenza** nei primi mesi del **2018**.

Ipotizzando che la società abbia iscritto, già nel bilancio 2017, l'**esatto importo dovuto**, così come risultante dalla sentenza, può ritenersi consentita la **deducibilità**?

Al fine di fornire una risposta l'Agenzia delle entrate ha richiamato la **newsletter** dell'**Oic** del

febbraio 2018, con la quale sono state fornite importanti indicazioni con riferimento ai **fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio**, ricordando che in questi casi deve ritenersi esclusivamente possibile l'**aggiornamento della stima** e non la **rilevazione di un credito o di un debito**, giuridicamente sorti soltanto nell'anno successivo.

Pertanto l'onere derivante dalla sentenza riguardante l'ex dipendente, intervenuta nei primi mesi del 2018 potrà essere considerato fiscalmente **deducibile** soltanto nell'**anno 2018** e non nel 2017.

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Imu deducibile solo per immobili strumentali

di Sandro Cerato

A partire dal periodo d'imposta 2013 (**L. 147/2013**) è stata introdotta la **possibilità di dedurre dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo il 20% dell'Imu relativa agli immobili strumentali**, ferma restando l'**indeducibilità totale ai fini Irap**.

Premettendo che la deduzione opera in base al **criterio di cassa** ([articolo 99, comma 1, Tuir](#)), l'aspetto più critico per l'applicazione delle predette disposizioni risiede nell'individuazione degli immobili interessati dalla **deduzione parziale dell'Imu**, i quali devono rientrare nella categoria degli **immobili strumentali**.

Trattandosi di una norma che consente la **deduzione** dal reddito d'impresa, è evidente che deve avversi riguardo alle disposizioni del **Tuir**, e, più precisamente, all'[articolo 43, comma 2, Tuir](#), secondo il quale gli **immobili strumentali** si distinguono nelle seguenti **due categorie**:

- per **“natura”**, in quanto non suscettibili di diversa utilizzazione salvo radicali trasformazioni, che mantengono la strumentalità anche se non utilizzati o concessi in locazione o comodato. Rientrano in tale ambito gli immobili classificati in categoria A/10, B, C, D ed E;
- per **“destinazione”**, quando, a prescindere dalla classificazione catastale, il bene è utilizzato direttamente ed esclusivamente dall'impresa per lo **svolgimento dell'attività**. In tale ambito, ad esempio, possono rientrare anche gli immobili classificati in categoria abitativa (da A/1 ad A/9), destinati a sede legale od operativa dell'impresa.

Restano quindi **esclusi dalla deduzione parziale dell'Imu**:

- sia gli immobili non strumentali di cui all'[articolo 90 Tuir](#) (cd. **immobili “patrimonio”**),
- sia quelli oggetto dell'attività propria dell'impresa (**immobili merce**), la cui valutazione avviene secondo le disposizioni contenute nell'[articolo 92 Tuir](#), a prescindere dalla natura degli stessi.

Più precisamente, nell'ambito degli **immobili merce**, **non rileva la categoria catastale** degli stessi, poiché, a prescindere dalla classificazione, mantengono la medesima natura di **beni destinati alla vendita**, in quanto **oggetto dell'attività propria dell'impresa**. A tal fine non sono nemmeno invocabili le disposizioni in ambito **Iva**, che distinguono la categoria dei fabbricati strumentali in relazione alla **classificazione catastale**, e non in base all'allocazione contabile degli stessi. Secondo l'[articolo 10, n. 8, 8-bis](#) e [8-ter, del D.P.R. 633/1972](#), infatti, le **regole di applicazione dell'Iva** (imponibilità od esenzione) delle relative cessioni o locazioni di immobili

prescindono dall'iscrizione contabile dei beni, e quindi dal trattamento nell'ambito del reddito d'impresa, avendo riguardo alla sola **classificazione catastale** del bene.

Tuttavia, come detto, poiché la disposizione della legge di stabilità che consente la **deduzione parziale dell'Imu** opera nell'ambito delle imposte sui redditi, e, più precisamente, nella **determinazione del reddito d'impresa**, l'individuazione della strumentalità dell'immobile non può che avvenire secondo le regole previste dal **Tuir**.

Come anticipato, la **deduzione dell'imposta comunale** (nei limiti del 20%) deve avvenire tenendo conto del **principio di cassa**, ragion per cui per il periodo d'imposta 2017 (e quindi nel modello **Redditi 2018**) resta deducibile il 20% dell'imposta effettivamente pagata nel 2017, **anche se riferita ad annualità precedenti** (pagate tardivamente avvalendosi del **ravvedimento operoso**).

Operativamente, l'impresa deve in primo luogo operare una **variazione in aumento dell'intero importo dell'imposta comunale iscritta tra i costi dell'esercizio**, e successivamente effettuare una **variazione in diminuzione pari alla quota deducibile (20% di quella pagata nell'anno 2017)**.



Direzione Scientifica: Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti

CONTENZIOSO

I poteri istruttori del giudice tributario

di Francesco Rizzi

Nel **D.Lgs. 546/1992** (recante le disposizioni sul **processo tributario**), la **disciplina** dei poteri relativi all'**istruzione probatoria** del giudice tributario è “**principalmente**” contenuta nell'[**articolo 7, commi 1, 2 e 4.**](#)

Si può dire “principalmente” in quanto essa è in realtà **integrata** anche da **altre** norme del suddetto D.Lgs. (ad esempio da quelle inerenti la **produzione documentale** delle parti) ed **ancor più** perché, grazie al **rinvio** alle norme del **codice di procedura civile** operato dall'[**articolo 1 comma 2**](#) del citato Decreto, essa è **integrata**, per quanto **non** disposto dalle norme del **D.Lgs. 546/1992** e se con esse **compatibili**, da tutte le **norme processualcivilistiche** sui **mezzi di prova** recate dagli [**articoli 202 e ss. c.p.c.**](#), ad **eccezione** di quelle inerenti il **giuramento** e la **prova per testi**.

Fatta questa doverosa premessa di carattere sistematico, ci si soffermerà sui **poteri istruttori** delle commissioni tributarie disciplinati dal suddetto [**articolo 7**](#).

Il primo di tali poteri è quello disciplinato dal **comma 1**, a mente del quale le commissioni tributarie “**ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti**” possono esercitare i **medesimi** poteri attribuiti agli **uffici tributari** e agli **enti locali** da ciascuna legge d’imposta, in termini di facoltà di **accesso**, di richiesta di **dati**, di **informazioni** e di **chiarimenti**.

Il giudice tributario può pertanto disporre che vengano eseguiti **accessi** nei **luoghi** dove il contribuente svolge la propria **attività** e perfino nella sua **abitazione** e può anche chiedere **dati** e **informazioni** a soggetti **terzi** (ad esempio può chiedere ad una **banca** la copia di un determinato conto corrente oppure al **sostituto d’imposta** la certificazione delle ritenute operate, ecc.).

Le **ordinanze istruttorie** del giudice tributario **non** richiederebbero alcuna specifica **autorizzazione** da parte di altri organi, tenuto conto della **natura giurisdizionale** delle commissioni tributarie.

Tuttavia, con specifico riferimento ai poteri di **accesso** nell'**abitazione privata** del contribuente e di **ispezione di persone** e cose (ex [**articolo 118 c.p.c.**](#)), in autorevole **dottrina** si registrano pareri ancora **discordanti**.

Il **secondo comma** dell'[**articolo 7 D.Lgs. 546/1992**](#) dispone inoltre che il giudice tributario, “**quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità**”,

- può richiedere apposite **relazioni** ad organi **tecnic**i dell'**amministrazione** dello Stato o di altri **enti pubblici** tra cui la **Guardia di Finanza**;
- può disporre una **consulenza tecnica**.

Il successivo **comma 4** (il comma terzo è stato abrogato da diversi anni) **preclude** invece al giudice tributario l'utilizzo del **giuramento** e della **prova testimoniale**. Sul piano **istruttorio** il processo tributario è infatti un rito precipuamente **documentale** e la **non** ammissibilità di tali strumenti probatori è dunque **in linea** con la **ratio** dello **schema processuale** voluto dal Legislatore per tale processo.

Con riferimento ai sopra elencati poteri istruttori, sia la **dottrina** che la **giurisprudenza** di legittimità hanno inoltre **elaborato** nel tempo una ricca e poliedrica **esegesi** delle norme in commento che, come spesso accade, **non** sempre è stata **costante** e **condivisa**.

Volendo tuttavia provare a fare una **sintesi** degli **approdi ermeneutici** su cui è rinvenibile un'unanime o comunque maggiore **convergenza**, si evidenzia che:

- i **poteri istruttori** delle commissioni tributarie possono essere esercitati in maniera del tutto **discrezionale** dal giudice;
- detti poteri sono esperibili **anche d'ufficio** e quindi pure in **assenza** di un impulso di parte;
- l'**attivazione** dei poteri istruttori può essere comunque **stimolata** dalle parti ma l'eventuale **non accoglimento** dell'istanza da parte del giudice **non** è sindacabile;
- la locuzione dell'[**articolo 7, comma 1, D.Lgs. 546/1992**](#) secondo cui i giudici tributari esercitano i medesimi poteri di accesso, di richiesta dati, ecc. degli uffici tributari, “**ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti**”, **nonostante** sia stata inserita dal legislatore solamente nel primo comma, riguarda in realtà **tutti** i poteri istruttori del giudice, in quanto il **rito tributario**, essendo stato codificato sulla **stessa** linea di quello **civile**, si rifà **più** allo schema processuale di tipo “**dispositivo**” che di tipo “**inquisitorio**” e pertanto **non** è consentito al giudice di **estendere** nessuna delle proprie **facoltà istruttorie** al di fuori del **perimetro** dei fatti **dedotti** dalle parti (si segnala che sul punto non mancano autorevoli **distinzioni** di opinione, specialmente in **dottrina**, ove diversi autori sostengono il carattere **inquisitorio** dei poteri istruttori, sebbene con il **limite** dei fatti **dedotti** dalla parte);
- stante in carattere **dispositivo** del processo tributario, l'esercizio dei poteri istruttori **non** deve mai essere svolto con finalità “**esplorative**” e **non** deve nemmeno essere esercitato per “**sopperire**” all'**onere probatorio** che incombe sulle **parti** (e cioè, nella **maggior** parte dei casi, sull'**ufficio** resistente, essendo questo **attore** in senso **sostanziale** mentre il **contribuente** lo è solamente in senso **formale**). Tramite i poteri istruttori, il giudice può dunque **integrare** gli elementi probatori delle parti, eventualmente anche a **tutela** della parte che si trova nell'**impossibilità** di esibire i documenti (ad esempio, perché ha ripetutamente chiesto al sostituto la consegna della certificazione delle ritenute operate, senza avere riscontro), ma **non** può “**sostituirsi**” alle parti nel loro specifico **dovere di provare** i fatti su cui si fonda l'eccezione o nel

loro dovere di **rispettare i termini perentori di deposito** dei documenti probatori (ad esempio, **non** è legittimo che un giudice ordini il **deposito** di un documento alla parte che non vi abbia provveduto **entro i termini perentori** di legge, anche se sul punto si registrano orientamenti giurisprudenziali propendenti per la tesi opposta).

Si sottolinea, infine, come la **Corte Costituzionale**, con la [**sentenza n. 109/2007**](#), si sia pronunciata anch'essa a favore del carattere **dispositivo** del processo tributario e abbia altresì chiarito che il giudice tributario, ove lo ritenesse **necessario**, ha anche il potere di applicare l'[**articolo 213 c.p.c.**](#) e di chiedere **d'ufficio** alle **pubbliche amministrazioni**, perfino **diverse** da quelle che sono parti del giudizio, **informazioni o documenti** utili ai fini della **chiarificazione** dei risultati probatori prodotti dai **mezzi di prova** forniti dalle parti.

Anche in tal caso, nel rispetto della **natura dispositiva** del processo tributario, tale potere **non** deve tuttavia essere esercitato per **supplire** ad un'inerzia della parte nell'assolvimento del proprio **onere probatorio**.

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2018

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Acquisto della partecipazione non andato a buon fine: detraibilità Iva

di Marco Peirolo

L'Avvocato generale presso la **Corte di giustizia UE**, nelle conclusioni del 3 maggio 2018, relative alla **causa C-249/17**, è intervenuto per chiarire alcuni aspetti, legati all'esercizio della detrazione Iva, discendenti dal **divieto di acquisizione della Aer Lingus da parte di Ryanair**, sancito dalla Commissione europea con decisione resa nell'anno 2007.

Le questioni, sulle quali dovrà comunque pronunciarsi la Corte di giustizia, riguardano la detraibilità dell'Iva assolta da Ryanair sui **servizi professionali acquistati nell'ambito dell'OPA poi fallita**.

Con la prima questione, il giudice del rinvio ha chiesto se l'**intenzione di Ryanair di prestare servizi di gestione alla Aer Lingus**, nel caso in cui l'acquisizione vada a buon fine, sia sufficiente a qualificarla come soggetto passivo Iva. La seconda questione è, invece, diretta a sapere se, fra le spese sostenute per l'acquisto delle azioni e i servizi di gestione da prestare alla società oggetto di acquisizione, sussista il "**nesso diretto e immediato**" considerato necessario ai fini della detrazione.

In sostanza, l'Avvocato UE ha dovuto stabilire se e come sia possibile coordinare due linee giurisprudenziali distinte, in quanto:

- da un lato, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto di detrazione **può essere esercitato anche in relazione ad investimenti non andati a buon fine**: nel caso delle spese sostenute in sede di preparazione di un'attività economica, la detrazione è ammessa quando, "a valle", non siano compiute operazioni imponibili, rilevando unicamente l'**intenzione** del soggetto passivo di esercitare un'attività economica ([causa C?441/16, SMS group](#); [causa C-126/14, Sveda](#); [causa C-110/94, INZO](#); [causa C-268/83, Rompelman](#));
- dall'altro, sempre secondo la giurisprudenza unionale, le **holding** svolgono un'attività economica idonea a legittimare l'esercizio della detrazione **quando forniscono servizi di gestione alle società partecipate** ([cause riunite C?108/14 e C?109/14, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt](#); [causa C-496/11, Portugal Telecom](#); causa C-16/00, *Cibo Participations*).

L'acquisto e il possesso di una partecipazione attraverso una *holding* costituisce un'attività economica ai sensi dell'[articolo 9, par. 1, Direttiva n. 2006/112/CE](#) qualora la partecipazione

sia accompagnata da un'**interferenza**, diretta o indiretta, nella gestione della società partecipata, esplicitata nella prestazione di servizi amministrativi, finanziari o commerciali nei suoi confronti (si veda anche la **causa C-29/08, AB SKF**).

Nel caso di specie, tale conclusione è **valida** anche se i servizi di gestione a favore della Aer Lingus **non sono stati ad essa resi**, in quanto la completa neutralità dell'imposizione fiscale esige che la detrazione sia riconosciuta se le spese sono sostenute in funzione di un'attività economica, anche se di fatto la stessa non viene svolta ([causa C-441/16, cit.](#); [causa C-396/98, Schloßstrasse; causa C-268/83, cit.](#)).

Nelle conclusioni presentate dall'Avvocato UE, si afferma infatti che, combinando le due linee giurisprudenziali sopra richiamate, “*rileverebbe pertanto, ai fini del riconoscimento della Ryanair come soggetto passivo, se essa, nel momento in cui si è avvalsa dei servizi di cui trattasi, aveva l'intenzione, in caso di esito positivo dell'acquisizione, di fornire servizi di gestione imponibili alla Aer Lingus*”. Tale intenzione è stata accertata dal giudice del rinvio con effetto vincolante per il procedimento principale, sicché “*la circostanza che l'offerta di acquisto non fosse, di fatto, andata a buon fine e che, pertanto, non fosse (e non sia tuttora) neanche possibile un'ingerenza nell'amministrazione della Aer Lingus non potrebbe comportare – come sottolineato dalla Commissione in udienza – un'esclusione a posteriori del diritto a detrazione*”.

Il problema che, a questo punto, si pone è se la detrazione debba essere ammessa **in misura integrale** tenuto conto che, *a latere* dei corrispettivi derivanti dall'effettuazione dei servizi di gestione alla società partecipata, la Ryanair percepirebbe **dividendi** di importo significativamente superiore, che sono però **esclusi dal campo di applicazione dell'Iva**.

L'Avvocato UE, privilegiando un **approccio basato sull'attività operativa di Ryanair**, rispetto alla quale l'acquisizione di Aer Lingus ne costituisce il “**prolungamento**”, ha ritenuto che la verifica del “*nesso immediato e diretto*”, indispensabile per l'esercizio della detrazione, deve essere effettuata in riferimento non già ai potenziali servizi di gestione resi alla Aer Lingus, ma – più in generale – all'**attività di trasporto aereo svolto da Ryanair**, che è soggetta a Iva.

In tal modo, si risolve il dubbio riguardante l'eventuale **limitazione della detrazione** dovuta allo svolgimento, accanto all'attività operativa, di un'attività non economica alla quale è riconducibile la detenzione della partecipazione, che dà luogo all'incasso di dividendi esclusi da Iva.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Gruppo Iva: requisiti soggettivi di accesso

di **EVOLUTION**

L'articolo 1, comma 24, della L. 232/2016, ha inserito nel D.P.R. 633/1972, dopo l'articolo 70, il titolo V-bis Gruppo Iva, composto dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in **EVOLUTION**, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa dei requisiti soggettivi per accedere al Gruppo Iva.



Possono **optare** per la costituzione del Gruppo Iva i **soggetti passivi, stabiliti** nel territorio dello Stato, esercenti **attività d'impresa, arte o professione**, tra i quali sussistono, **congiuntamente**, i **vincoli**:

- **finanziario,**
- **economico** e
- **organizzativo,**

di cui all'[**articolo 70-ter del decreto 633/1972**](#). I vincoli devono **sussistere** al momento dell'**esercizio** dell'opzione per la costituzione del Gruppo Iva e comunque già **dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione**.

I tre vincoli devono **sussistere congiuntamente**, altrimenti è precluso l'accesso al regime.

Ai sensi del [**comma 4 dell'articolo 70-ter**](#), se tra i soggetti sussiste il vincolo finanziario si **presumono sussistenti** anche gli altri due vincoli. Trattasi di una **presunzione legale relativa**. Difatti, il vincolo finanziario è il **più agevole da verificare** e, spesso, porta con sé anche il **vincolo organizzativo e economico**.

Il successivo **comma 5** prevede che tale presunzione può essere **superata da prova contraria** fornita mediante la presentazione di un **interpello probatorio** teso a dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo.

Infine, ai sensi del **comma 6**, il **vincolo economico** si considera **in ogni caso insussistente** per i soggetti per i quali il vincolo finanziario ricorre in dipendenza di **partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria**, di cui all'[**articolo 113, comma 1, del Tuir**](#). È comunque possibile dimostrare la sussistenza del vincolo economico presentando all'Agenzia delle Entrate un **apposito interpello probatorio**.

Il **vincolo finanziario** sussiste ex [**articolo 2359, comma 1, numero 1, cod. civ.**](#) quando:

- tra i soggetti esiste un rapporto di **controllo diretto** o **indiretto**;
- i soggetti sono **controllati** direttamente o indirettamente dallo **stesso soggetto** residente in Italia.

Il vincolo economico sussiste quando tra i soggetti si verifica una delle seguenti **forme di cooperazione economica**:

- svolgimento di un'attività principale dello **stesso genere**;
- svolgimento di attività **complementari** o **interdipendenti**;
- svolgimento di attività che **avvantaggiano**, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

Il vincolo organizzativo sussiste quando tra i soggetti è presente un **coordinamento** in via **di diritto** in base alle disposizioni del codice civile ovvero in via **di fatto** fra i loro organi decisionali, anche se tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

Non possono partecipare a un Gruppo Iva:

- le **sedi e le stabili organizzazioni** situate all'**estero**;
- i soggetti la cui azienda sia sottoposta a **sequestro giudiziario** ai sensi dell'[**articolo 670 del codice di procedura civile**](#); in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;
- i soggetti sottoposti a una **procedura concorsuale** di cui all'[**articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo**](#);
- i soggetti posti in **liquidazione ordinaria**.



The image features the Euroconference Evolution logo on the left, which includes a stylized 'EC' monogram and the word 'EVOLUTION' above 'Euroconference'. The background is a blurred network of lines and dots, suggesting connectivity or a digital environment. On the right side, there is a large, faint watermark-like graphic of a hand holding a pen over a grid, with the text 'Colloquio per valutare deposito o / Imc&k'.

**Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.**

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

55 GIORNI – L'ITALIA SENZA MORO




Stefano Massini

Prezzo – 14,00

Pagine – 176

«Questo non è un libro sul calvario di Moro, ma su ciò che si muoveva sullo sfondo, mentre quei fatti accadevano; perché non esiste storia senza ciò che vi sta dietro» Che Italia è quella che assiste alla prigionia di Aldo Moro? Che volti ha? Che cosa pensa? Se la tragedia incombe, insieme con altri fatti drammatici – un gravissimo incidente ferroviario, due diciottenni uccisi a Milano, l'assassinio di Peppino Impastato – la vita quotidiana scorre. Lo scudetto infiamma i tifosi, e così il mondiale di Formula 1, si guarda Portobello, si avvistano extraterrestri, si chiudono i manicomi, ci si strugge per Pinocchio, si fa l'amore da Trieste in giù, mentre dilaga la febbre del sabato sera. Un corto circuito culturale e antropologico scuote il paese, e queste pagine ce ne portano l'eco: alla voce dei telegiornali con le loro schegge di tragedia, fra comunicati e ultimatum, si sovrappongono le «emozioni da poco» e i «pensieri stupendi». Eterni «figli delle stelle», gli italiani dovranno ora affrontare un passaggio cui è impossibile sottrarsi. Come su un palcoscenico, nomi, storie, vicende in un racconto incalzante e vertiginoso, a comporre il ritratto di un paese che avrebbe preferito rimanere ancora una volta ignaro, nella sua atavica sospensione fra vitalismo e abulia.

TREDICI CANTI (12+1)



Anna Marchitelli

Neri Pozza

Prezzo – 13,50

Pagine – 160

Nel 1793, a Bicêtre, nei sobborghi di Parigi, Philippe Pinel libera i malati di mente dalle catene e dà vita al «manicomio moderno». Un'istituzione che in Italia sopravviverà fino al 1978, anno in cui morirà con la legge Basaglia n. 180. Uno dei monumenti italiani di questa istituzione è stato certamente l'ospedale psichiatrico Leonardo Bianchi di Napoli. Edificio simile a una fortezza che sin dal 1897 si erge in Calata Capodichino, l'ospedale serba al suo interno un archivio di ben sessantamila cartelle cliniche di pazienti rinchiusi tra le sue mura e tra quelle del precedente manicomio provinciale creato nel 1874 nel complesso di San Francesco di Sales. Anna Marchitelli è andata a rovistare in quell'archivio e da quel prezioso scrigno della memoria ha tratto tredici cartelle di folli che ha riscritto intrecciando storia e creazione. Tredici casi di pazienti celebri, come il matematico Renato Caccioppoli, il primo pentito di camorra Gennaro Abbatemaggio, l'anarchica Clotilde Peani e il giovane ribelle Emilio Caporali, e meno celebri, come l'avvocato Virginio Mogliazza morto con i suoi 33 anni cristici dopo aver bevuto vino. Tredici canti in cui la follia, con le sue misteriose e divine manifestazioni, illumina il lato oscuro di un secolo.

LA RAGAZZA DI MARSIGLIA



Maria Attanasio

Sellerio

Prezzo – 15,00

Pagine – 400

Chi sfogliasse *L'album dei Mille*, galleria fotografica degli eroi dell'impresa garibaldina, al n. 338 troverebbe la foto di Rosalia Montmasson, l'unica donna che s'imbarcò alla volta della Sicilia. Chi era quest'oscurata protagonista del Risorgimento? Una ragazza che incontra e si innamora di un giovane rivoluzionario pieno di sé, e per amore lo segue in tutte le avventure fino a quando lui l'abbandona? Oppure un'intransigente repubblicana che si lega a un patriota, che alla fine ne tradisce gli ideali? Per vent'anni Rosalia Montmasson fu moglie di Francesco Crispi, che seguì in tutti gli esili, condividendone azione e utopia, senza paura e senza riserve, facendosi cospiratrice e patriota al servizio della causa mazziniana. Si erano incontrati a Marsiglia: lui esule in fuga dalla Sicilia borbonica, lei lavandaia stiratrice che si era lasciata alle spalle l'asfittico paesino d'origine dell'Alta Savoia. Diventata mazziniana anche lei, entrò a poco a poco nella vita di riunioni e di azioni clandestine di lui, perfino le più rischiose e forse terroristiche, giungendo ad assumere un proprio ruolo, stimato anche da Mazzini. Poi l'impresa garibaldina, l'Unità, e la svolta monarchica di Crispi. Le divergenze e i contrasti tra Francesco e Rosalia si accentuarono, ormai *la ragazza di Marsiglia* è solo un impiccio sentimentale e politico per lui, che nel 1878 – divenuto potente ministro – riuscì con cavilli formali e l'avallo di una compiacente magistratura a farsi annullare il matrimonio. Da quel momento, Rosalia Montmasson fu fatta sparire dalla vita di Crispi, dai libri, e dalla memoria collettiva, una totale rimozione dalla storia risorgimentale che si è protratta fino a oggi; a lei Maria Attanasio, in questo avvincente romanzo storico, restituisce voce e identità, recuperando anche una sommersa e avventurosa coralità di oscuri eroi. Con un ritmo narrativo di inchiesta letteraria su una vicenda nascosta del Risorgimento, la scrittrice ne ha cercato le tracce, ripercorrendo i luoghi, scavando tra cronache e documenti, appassionandosi alla vita di questa donna dal temperamento straordinario, ribelle a ogni condizionamento e sudditanza. E ce la racconta in un romanzo sulla libertà di pensiero, che è quasi una storia al femminile sul processo unitario italiano: il ritratto in grande di una donna in grande, dipinta quale immagine del Risorgimento perduto, della sua parte sconfitta e più bella.

L'ANIMALE FEMMINA



Emanuela Canepa

Einaudi

Prezzo – 17,50

Pagine – 272

Rosita è scappata dal suo malinconico paese, e dal controllo asfittico della madre, per andare a studiare a Padova. Sono passati sette anni e non ha concluso molto. Il lavoro al supermercato che le serve per mantenersi l'ha penalizzata con gli esami e l'unico uomo che frequenta, al ritmo di un incontro al mese, è sposato. Ma lei è abituata a non pretendere nulla. La vigilia di Natale conosce per caso un anziano avvocato, Ludovico Lepore. Austero, elegante, enigmatico, Lepore non nasconde una certa ruvidezza, eppure si interessa a lei. La assume come segretaria part time perché possa avere più soldi e tempo per l'università. In ufficio, però, comincia a tormentarla con discorsi misogini, esercitando su di lei una manipolazione sottile. Rosita la subisce per necessità, o almeno crede. Non sa quanto quel rapporto la stia trasformando. Non sa che è proprio dentro una gabbia che, paradossalmente, si impara a essere liberi.

LE REGOLE DELL'IMPEGNO



Anita Brookner

Beat edizioni

Prezzo – 10,00

Pagine – 256

Betsy ed Elisabeth sono due giovani donne nell'Inghilterra degli anni Settanta, un'epoca in cui a Londra, come in tutte le capitali europee, la ribellione dilaga e la giovinezza sembra per la prima volta una conquista permanente. Betsy è andata a Parigi a «completare la sua formazione», in realtà a vivere l'esistenza bohémienne della gioventù ribelle parigina. È tornata a Londra con gli occhi splendenti di felicità, in compagnia di un ragazzo dalla bellezza scultorea, uno di quegli uomini per i quali si finisce col pagare sempre un prezzo alto. Elizabeth ha sposato un uomo di ventisette anni più vecchio di lei, con il quale condivide una vita coniugale decorosa e stabile, del tutto priva di slanci ed emozioni. Ogni giorno, però, dopo

aver svolto le mansioni domestiche senza lamentarsi, Elizabeth incontra il suo amante, un uomo alto e biondo, il tipo d'uomo che, si percepisce subito, ama il piacere più di ogni altra cosa...



The banner features the Euroconference logo with the word "EVOLUTION" above it. The background is a network of interconnected dots and lines, suggesting a digital or professional environment. On the right side, there's a stylized graphic of a person's head and shoulders. The text on the banner reads:

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.
Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Designed by vando, delevio / hspk